

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA

STATUTO

Delibera n. 25 del 11/9/2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Comune di Castello d'Agogna*

1. Il Comune di Castello d'Agogna è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto; rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
3. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 *Territorio ed emblemi comunali*

1. Il territorio del Comune è costituito dal solo capoluogo.
2. Il Comune può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone, approvati da parte degli organi competenti.

Art. 3 *Finalità*

1. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo, e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
2. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
3. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in

attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.

4. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'adozione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione delle condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna, nonché a favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 4 Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente, nonché un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 5 Forme di cooperazione e collaborazione

1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.
2. A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Lombardia, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici.

Art. 6 Regole dell'azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e far emergere le relative responsabilità.
2. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto, al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 7 Principi di organizzazione dell'attività comunale

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, dell'imparzialità, della più diffusa informazione, dell'efficienza, efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Art. 8 Relazioni sindacali

1. Il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico, le politiche tariffarie, le politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici protocolli d'intesa.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Forme associative

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative e la possibilità di affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative e l'affidamento di compiti di pubblico interesse. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione, anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Art. 10 Consulte

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune promuove la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività o di interesse.
2. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità. Presidente della consulta è il Sindaco o l'assessore da lui designato.
3. Le consulte partecipano alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune, secondo le modalità previste nel regolamento. Possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 11, nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art. 12.

Art. 11 Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione all'organo competente; copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno 8 giorni.
2. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare il compimento di atti doverosi di competenza della Giunta Comunale. La Giunta provvede sull'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento.

3. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini non inferiore al 10% della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza. Il Consiglio discute la petizione entro 120 giorni dal suo ricevimento.
4. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini non inferiore al 15% della popolazione residente, finalizzate all'adozione, da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale, di un testo di deliberazione rispondente ad un interesse collettivo. L'organo competente discute la proposta, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00, entro 120 giorni dal suo ricevimento.
5. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, petizioni e proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 12 Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, anche estese ad altre categorie di interessati o limitate a categorie particolari di cittadini. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale o a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminarne le risultanze entro 60 giorni dalla sua formale acquisizione.
3. Quando la consultazione riguarda la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione ha partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.
4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
ACCESSO AGLI ATTI

Art. 13 *Partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali*

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:
 - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art. 14 *Partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali*

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti.
2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Art. 15 *Accesso agli atti e alle informazioni*

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate da apposito regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi ha interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1, ferma restando la riserva di legge di cui all'art. 10 del D.Lgs. 267/00:
 - disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che nel caso degli atti preparatori l'accesso

è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;

- determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

Art. 16 Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 15, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire l'informazione:
 - sugli atti e sulle informazioni in possesso dell'Amministrazione;
 - sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
 - a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.
3. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi.

Art. 17 Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Art. 18 Accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri comunali

1. Il Comune garantisce il diritto dei Consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, nel rispetto dei seguenti principi:
 - il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato;

- il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 19 Organi di governo

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 20 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. L'elezione e la composizione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
3. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberative previste dal D.Lgs. 267/00. La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzi generali di governo, adeguato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio verifica con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione, l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in attuazione degli indirizzi di governo.
4. Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali ed all'apparato dirigenziale.

Art. 21 Presidenza del consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco, se consigliere comunale; qualora il Vicesindaco non sia consigliere comunale, ovvero nei casi di assenza od impedimento contemporanei del Sindaco e del Vicesindaco, la sostituzione spetta al consigliere anziano (colui che ha riportato la maggiore cifra individuale in sede di elezione dell'organo consiliare o in caso di parità, il più anziano d'età).

Art. 22 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 20, ha diritto di:
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di sua competenza (salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge), nonché emendamenti riguardo alle proposte all'ordine del giorno;
 - presentare al Consiglio interrogazioni e richieste di attività ispettiva;
 - presentare al Consiglio interpellanze o mozioni;
 - richiedere, in numero non inferiore ad 1/5 dei consiglieri in carica, la convocazione del Consiglio comunale, per l'approvazione di proposte di deliberazione;
 - ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dall'art. 18;
 - disporre, presso la sede del Comune, dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella deliberazione di incarico.
4. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo, se istituita, e delle Commissioni consiliari viene corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 20.
5. I Consiglieri decadono in seguito alla mancata ed ingiustificata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale; a tal fine le assenze possono essere motivate per iscritto al Sindaco entro 7 giorni. La decadenza si perfeziona previa verifica della suddetta condizione risolutrice, eseguita in contraddittorio con il consigliere.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco avvia la procedura di decadenza notificando al consigliere interessato la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo allo stesso notizie di eventuali cause giustificative, da presentarsi entro 20 giorni dalla notifica. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative presentate dal consigliere e delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la sua eventuale decadenza.

Art. 23 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 20.
2. Il suddetto regolamento può prevedere l'istituzione e le funzioni della Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.
3. Ai capigruppo sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Art. 24 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, al proprio interno, Commissioni consiliari permanenti o speciali, con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio, nonché commissioni di indagine.
2. La composizione, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni consiliari sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 20.

Art. 25 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, sostituito nei casi di assenza od impedimento come previsto dall'art. 21, comma 2.
2. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, è recapitato ai Consiglieri, con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 20, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, in caso di sedute ordinarie, ed almeno 24 ore prima dell'adunanza, in caso di sedute d'urgenza.
3. Salvi i casi previsti dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze particolari.
4. Il Regolamento di cui all'art. 20 garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio comunale.

Art. 26 Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori, nominati dal Sindaco con apposito decreto. I nomi degli assessori, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati al Consiglio comunale nella sua prima seduta.
2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
3. La Giunta, sulla base delle competenze previste dalla legge, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono espressamente demandati, dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, alla competenza di altri organi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo fissati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in attuazione di detti indirizzi; svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio stesso.

4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per settori omogenei di materie, in conformità alle leggi vigenti. Le attribuzioni sono conferite con il decreto di nomina e sono revocabili e modificabili in ogni momento. Le eventuali revoche e modifiche sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
5. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

Art. 27 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. La Giunta può adottare un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 28 Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, cui provvede con la collaborazione degli Assessori; è responsabile verso il Consiglio dell'attuazione degli indirizzi generali di governo e formula direttive a specificazione di tali indirizzi.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale.
4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e provvede alla nomina dei responsabili di servizio. Sentita la Giunta, impartisce direttive al Direttore generale, se nominato, al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio, in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta.
5. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
6. Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco promuove e resiste alle liti, assumendo in tale evenienze la rappresentanza dell'ente in giudizio.

Art. 29 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza.
2. In caso di impedimento o assenza contemporanea del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 21, comma 2.

Art. 30 Cessazione dalla carica di Sindaco e Giunta comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 267/00, nonché nei casi previsti dall'art. 53 del decreto stesso.
2. Gli Assessori cessano altresì dalla carica per revoca, disposta con decreto motivato del Sindaco, per morte o dimissioni. In tal caso sono sostituiti con decreto del Sindaco comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere comunicate per iscritto al Sindaco, che le acquisisce agli atti, e sono immediatamente efficaci.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 31 Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del D.Lgs. 267/00.
3. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
 - la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
 - la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
 - i rapporti con i restanti apparati comunali.
4. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
 - le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi; gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o società a responsabilità limitata;
 - la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
 - le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti pubblici diversi dai consorzi già istituiti.
5. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.

6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
7. Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

Art. 32 Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 33 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La deliberazione del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta ed il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire all'istituzione.

Art. 34 Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di 5 persone, compreso il presidente, nominate dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce il numero ed i requisiti dei componenti il consiglio di amministrazione.
3. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato.
4. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/00.

Art. 35 Personale dell'istituzione

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il Regolamento di cui all'art. 34 può prevedere modalità e forme di utilizzo di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
2. L'utilizzo di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

Art. 36 Rapporti dell'istituzione con gli organi del Comune

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi generali cui si devono attenere le istituzioni ed approva, su proposta del consiglio di amministrazione delle istituzioni, le convenzioni con altri enti locali che comportano l'estensione della gestione dei servizi fuori del territorio comunale.
2. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo sono approvati dalla Giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituzione.
3. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale. I rapporti con gli organi dell'istituzione, con l'organo di revisione e con gli utenti sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 34.

Art. 37 Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione dell'istituzione

1. Nei casi di gravi irregolarità o di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati negli atti di indirizzo previsti dall'art. 36, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, alla revoca di singoli componenti del consiglio di amministrazione o allo scioglimento dell'intero consiglio. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio comunale.

Art. 38 Gestione finanziaria e contabile dell'istituzione

1. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.
2. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.
3. Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio secondo la disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità comunale.
4. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

5. L'organo di revisione del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, in conformità al regime differenziato che ne disciplina il funzionamento.

Art. 39 Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. La deliberazione del Consiglio comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del D.P.R. 902/86, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda, approva lo Statuto e nomina il consiglio di amministrazione. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le modifiche allo Statuto dell'azienda sono approvate su proposta del consiglio di amministrazione della stessa.

Art. 40 Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore, l'organo di revisione.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di persone determinato dallo statuto di cui all'art. 39. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed hanno una specifica e qualificata competenza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina.
3. Il Consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione, delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.
4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo di tempo pari a quello del Sindaco che li ha nominati.
5. Il Sindaco con atto motivato revoca il presidente e i singoli componenti del consiglio di amministrazione quando vengono meno i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica e negli altri casi previsti dallo statuto di cui all'art. 39.
6. Nei casi in cui il consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, allo scioglimento dell'intero consiglio. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio comunale.

7. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all'art. 39, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
8. La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo Statuto di cui all'art. 39.

Art. 41 *Funzioni di indirizzo degli organi comunali nei confronti dell'azienda speciale*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera gli indirizzi generali cui le aziende debbono informare il piano programma ed i bilanci annuali e pluriennali, che debbono comprendere, tra l'altro, indicazioni e criteri sulle tariffe e prezzi dei servizi ed indicazioni sulla eventuale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale attraverso convenzioni con altri enti locali.

Art. 42 *Atti fondamentali dell'azienda speciale*

1. La Giunta comunale approva le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il piano programma di cui all'art. 3 della legge 153/81, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese, il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, le convenzioni con altri enti locali che comportano parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, la partecipazione o costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.
2. Il piano programma di cui all'art. 3 della legge 153/81 indica annualmente, oltre agli elementi specificati dall'art. 38 del D.P.R. 902/86, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui al comma 3 dell'art. 40 dello Statuto e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.
3. Il consiglio di amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi.
4. Il Consiglio comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall'azienda, di diversa valutazione in ordine alle politiche aziendali, di copertura di eventuali costi sociali o di provata disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive.

Art. 43 *Vigilanza sulle aziende speciali*

1. La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta.

2. E' garantita in ogni caso l'acquisizione di dati ed elementi atti a consentire la verifica della validità tecnica, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.

Art. 44 *Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali*

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite società per azioni secondo quanto previsto dalla legge. Il Comune, a norma dell'art. 120 del D.Lgs. 267/00, può anche costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
2. La partecipazione del Comune a società per azioni è deliberata dal Consiglio comunale; la deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 45 Convenzioni

1. Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

Art. 46 Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00.

Art. 47 Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/00.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

Art. 48 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori, secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. I servizi sono affidati ad un responsabile che svolge le funzioni di cui all'art. 50.

Art. 49 Regolamento di organizzazione

1. Il Regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta secondo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 267/00, individua:
 - i servizi e la loro eventuale articolazione interna;
 - le funzioni di competenza delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale;
 - i compiti ed i poteri dei responsabili di servizio.
2. Il Regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 50 Funzioni dei responsabili di servizio

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione di cui all'art. 20, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai responsabili gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali.
2. I responsabili, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.
3. Gli atti di competenza dei responsabili possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco solo quando assumono particolare rilievo politico amministrativo. Il Segretario comunale (o il Direttore generale se nominato) avoca a sé poteri di direzione di servizio

per l'adozione di atti in cui sia interessato il relativo responsabile, ovvero può disporre l'assegnazione della competenza di adozione degli atti ad altro responsabile.

Art. 51 Attribuzione delle funzioni di responsabilità

1. Il Sindaco attribuisce, secondo le disposizioni degli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, le funzioni di responsabilità a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, a dipendenti di ruolo o a contratto a tempo determinato in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo responsabile, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 52 Responsabilità di gestione

1. I responsabili di servizio sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.
2. I responsabili di servizio nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli stessi, secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.
3. I responsabili di servizio sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.
4. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere ai responsabili di servizio spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.
5. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, sentito il parere del Direttore generale se nominato, può revocare anche anticipatamente le funzioni di responsabilità in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal responsabile, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.
6. La revoca delle funzioni di responsabilità è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

Art. 53 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 267/00, dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
2. Il Segretario:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. I rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale se nominato, sono disciplinati dal Sindaco, nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli.
4. Il Sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta comunale, può revocare l'incarico di Segretario comunale per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 267/00.
5. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale.

Art. 54 Direttore generale

1. È istituita la funzione di direzione generale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 267/00.
2. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, a tempo determinato e rinnovabile; il Direttore generale è nominato secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione. Al Direttore generale compete provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. 267/00, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto decreto. A tali fini, i responsabili di servizio rispondono al Direttore generale nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare l'incarico di Direttore generale per giustificati motivi.
4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario comunale, con decreto del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non sia stata stipulata apposita convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore.

Art. 55 Politiche del personale

1. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale fra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

TITOLO VIII

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 56 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla parte seconda del D.Lgs. 267/00 e da apposito regolamento di contabilità comunale, ispirato ai principi stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione, nonché da quella della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano.
2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

Art. 57 Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

Art. 58 Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria secondo le disposizioni di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/00 ed in base ai criteri stabiliti dal regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00 ed in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità.
3. L'organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio comunale, in particolare per la discussione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 Efficacia dello statuto

1. Lo statuto comunale entra in vigore nei termini previsti dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/00.
2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.

Art. 60 Materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.